



Avv. Prof. SERGIO M. CARBONE
Avv. Prof. ANDREA D'ANGELO
Avv. GIAN PAOLO MARAINI
Avv. PAOLO GATTO
Avv. ANDREA DAL NEGRO
Avv. ANTONINO D'ANGELO
Avv. GIACOMO VIOTTI
Avv. Prof. CHIARA TUO
Avv. MARIA BAGNARA
Avv. CRISTIANO FICCARIELLI
Avv. ALICE RICCARDI
Avv. ANDREA CASSOTTANA
Avv. RAFFAELE MORELLO
Avv. ILARIA DAGNINO
Avv. ELEONORA MARIA GUIDA
Avv. CAROLA ANNITTO

Avv. Prof. GIUSEPPE PORTALE
Avv. LUCA PURPURA
Avv. ANTONIO CACCIATO
Avv. Prof. CLAUDIO FRIGENI
Avv. FRANCESCA CENSI BUFFARINI
Avv. Prof. ANTONIO CETRA
Avv. ANDREA DEZULIAN
Avv. FRANCESCO GIGLIO
Avv. MASSIMO GRUPPIONI
Avv. Prof. GABRIELE NUZZO
Avv. ANDREA PURPURA
Avv. GIUSEPPINA SARDONE
Avv. ANNA CAGIONI
Prof. GIOVANNI STRAMPELLI
of counsel

Spett.le
Consob
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Marini, 3
00198 Roma

Milano, 04 dicembre 2024

Inviato tramite SIPE – Sistema Integrato per l'Esterno


OGGETTO: Osservazioni al documento di consultazione Consob intitolato “Disposizioni attuative dell’art. 147-ter.1 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di lista del consiglio di amministrazione” del 20 novembre u.s.

Spettabile Commissione,

ringraziando per la possibilità offerta di fornire un contributo in questa fase di consultazione preliminare volta alla definizione di norme regolamentari attuative dell’art. 147-ter.1 TUF, si desiderano sottoporre all’attenzione di Codesta Spettabile Autorità alcune osservazioni in ordine al documento di consultazione in oggetto (il "**Documento di Consultazione**").

Per eventuali chiarimenti, si prega di contattare il Prof. Avv. Claudio Frigeni (indirizzo email: frigeni@cdpplex.it) o l’Avv. Luca Purpura (indirizzo email: purpura@cdpplex.it).

Con osservanza,


Avv. Luca Purpura


Prof. Avv. Claudio Frigeni



OSSERVAZIONI

Con riferimento ai quesiti n. 2 e n. 3, siamo dell'avviso che l'intervento regolamentare prospettato da Consob sia quanto mai opportuno al fine di chiarire la portata delle disposizioni imperative introdotte dal legislatore, individuandosi con chiarezza la regola base destinata a trovare applicazione quanto meno con riferimento alle due fattispecie, obiettivamente controverse, indicate nel Documento di consultazione, e relative: alla legittimazione per la votazione individuale sui candidati della lista del consiglio; e alle modalità di ripartizione dei seggi tra le liste qualora la lista del consiglio sia risultata quella che ha conseguito il maggior numero dei voti e le prime due liste successive abbiano conseguito un numero di voti superiore al venti per cento.

Con riferimento al quesito n. 6, tenuto conto anche della natura del documento sulle quali codesta Autorità ha ritenuto di sollecitare l'espressione di valutazioni e osservazioni, teso a raccogliere considerazioni di taglio generale sul contenuto della normativa regolamentare di attuazione dell'art. 147-ter.1 d.lgs. n. 58/1998 "TUF", ci permettiamo di rappresentare che sarebbe opportuno un chiarimento, in via regolamentare, con riguardo all'applicabilità della disciplina imperativa in materia di lista del consiglio anche all'ipotesi, peculiare, in cui lo statuto sociale preveda, per l'elezione dell'organo amministrativo, un meccanismo di rinnovi parziali (c.d. *staggered board*).

Sul punto, come senz'altro noto, sono stati sollevati dubbi da autorevole dottrina, la quale ha evidenziato che l'art. 147-ter.1 TUF, già dal suo *incipit*, opera un testuale riferimento alla lista presentata dal consiglio di amministrazione "uscente" e, nel definire la disciplina applicabile, rimarca che la stessa è relativa alla lista presentata dal consiglio di amministrazione "uscente": cfr. comma 1, lett. (a), comma 3 lett. (a), (b) e (c) e comma 4.

La formulazione così adottata dal legislatore, a quanto consta inedita, porta con sé significativi tratti di ambiguità e lascia aperto, tra l'altro, l'interrogativo se essa ricomprenda anche l'ipotesi, nella quale appare difficile non riconoscere elementi distintivi propri, in cui il consiglio di amministrazione non sia destinato a cessare nella sua interezza: come accade, per l'appunto, nel caso in cui sia previsto uno *staggered board*.

Qualora – sulla base di un chiarimento che si mostra necessario – detto interrogativo fosse da sciogliere in senso affermativo, si renderebbe altresì opportuno precisare che la disciplina normativa si intende applicabile al numero di consiglieri destinati a essere eletti in sede di rinnovo parziale, sia con riguardo al numero dei componenti da indicare nella lista, sia con riguardo alle regole di ripartizione dei seggi. In caso contrario, si renderebbe opportuno precisare a quali eventuali specifiche regole debba conformarsi l'*iter* di presentazione della lista da parte del consiglio di amministrazione in presenza di uno *staggered board*, atteso che, ad esempio, il richiamo di attenzione effettuato da codesta Autorità sembrerebbe dover trovare applicazione anche in questa particolare fattispecie.